## Scelta del Padrino o della Madrina: indicazioni pastorali

Essi sono chiamati ad essere uomini e donne di fede, speranza e carità. Per il particolare ruolo riconosciuto loro dalla Chiesa:

- non potranno essere gli stessi genitori, perché non è possibile pensare i genitori come collaboratori di se stessi;
- dovranno aver compiuto almeno 16 anni (can. 874 § 1). È bene, comunque, che, rispetto al cresimando, il padrino o la madrina abbiano una maggiore esperienza e maturità umana e cristiana;
- dovranno essere battezzati, cresimati e partecipare all'eucaristia che alimenta la vita del cristiano, e condurre una vita privata e pubblica «conforme alla fede e all'incarico che [si] assume» (can. 874 § 1).
- non dovranno appartenere a una comunità ecclesiale non cattolica (can. 874 § 2)<sup>1</sup>. Non si vede, infatti, come possano rappresentare una comunità ecclesiale con cui non siano in piena comunione e, tanto meno, ne esprimano la fede. In tal caso potrebbe essere utile introdurre, con tutte le cautele possibili, la figura del testimone (can. 874 § 2), che svolgerebbe un ruolo simile a quello del testimone nel matrimonio. Una soluzione che andrebbe ben spiegata per evitare malintesi e interpretazioni fuorvianti, in quanto il testimone non è in nessun modo "una specie di padrino", ma una figura completamente diversa.
- se appartenenti alla Chiesa ortodossa, unita a noi con strettissimi vincoli, potranno assolvere l'incarico di padrino/madrina, ma sempre assieme a un padrino/madrina della Chiesa cattolica. Inoltre, occorre tener presente che:
- nel Battesimo dei bambini «si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina» (can. 873).
- per la Confermazione, «è conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel Battesimo» (can. 893 § 2).
- nella Confermazione degli adulti è opportuno che il ruolo del padrino o della madrina non sia affidato al fidanzato o alla fidanzata.

Talvolta, per qualche famiglia, potrebbe risultare difficile individuare una figura con le caratteristiche ecclesiali e pedagogiche esposte. In tal caso, il parroco, d'accordo con la famiglia, potrebbe individuare un membro della comunità, per es. un catechista, perché svolga tale impegno, al fine di non far mancare il riferimento al ruolo materno della Chiesa.

Comunque, non vanno dimenticati i cann. 872 e 892 che non escludono casi di assenza del padrino/madrina. Questa sia però un'eccezione, perché non si diffonda l'idea che siano facoltativi.

A volte il parroco può venire a trovarsi di fronte a persone con «diverse situazioni di fragilità o di imperfezione» (AL 296), che possono creare una qualche perplessità. A questo proposito Papa Francesco ci ha invitato a non sbagliare strada: «due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare. La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell'integrazione» (AL 296).

Il Santo Padre esorta a rimanere sempre nel solco della misericordia, attraverso un ponderato discernimento: «si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita» (AL 297).

Tenendo conto anche delle considerazioni sopra esposte, nella nostra Diocesi, appare giusto eliminare il *Certificato di idoneità*, mentre è da preferire un *Atto di impegno* formale del padrino/madrina, per crescere nella fede ed educare alla fede. Tale impegno, nel caso del Battesimo, verrà consegnato alla famiglia del battezzando/a, mentre per la Confermazione, verrà lasciato al cresimando/a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Can. 874 § 2: «Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica».